Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea
regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario (da qui in avanti “Assemblea”) istituita ai sensi dell'art. 23-bisdella L.R. 16/1992.

Articolo 2 – Composizione, modalità di elezione, nomina, decadenza.

1. L'Assemblea è composta da:
   - sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;
   - tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
   - due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;
   - un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
   - un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
2. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti.
3. I membri dell'Assemblea sono sostituiti contestualmente al rinnovodelle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente; in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.
4. La modalità di individuazione dei rappresentanti degli studenti di ciascun ateneo èdisciplinata dai rispettivi regolamenti interni in materia elettorale.
5. Il rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo è individuato annualmente, entroil mese di novembre, mediante elezione di secondo livello tra i rappresentanti delle singole residenze universitarie. L’elezione è indetta dal Presidente dell’Assemblea, il quale provvedea trasmettere agli uffici il verbale dello scrutinio.
6. I componenti dell'Assemblea decadono dall'incarico a seguito di tre assenze consecutive non giustificate; perchè siano ritenute valide, le giustificazioni devono pervenire via email al Presidente dell’Assemblea entro l’inizio della seduta.

Articolo 3 – Funzioni.

1. All'Assemblea compete l'esercizio delle funzioni previste dall'art.23-bis, comma 5, della L.R. 16/1992.
2. In particolare, l'Assemblea formula pareri obbligatori non vincolanti: all' attenzione dell'Ente circa:
• lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
• l'adozione del bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto;
• i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali;
• i regolamenti dei servizi;

• le convenzioni con le Aziende e gli Istituti di credito, Enti, Società cooperative e privati;
• i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi;
[materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e) f), h) ed i)];
all'attenzione della Regione circa:
• i criteri ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;
• l'importo delle borse di studio;
• il numero delle fasce di reddito e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;
[materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f)];

3. I pareri obbligatori sulle materie succitate sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea.

5. Qualora il Consiglio di amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea ai sensi dell'art. 23 bis, comma 5, della L.R. 16/1992 è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.

6. Inoltre, l'Assemblea:
• formula pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
• esercita compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
• formula proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
• esprime pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
• formula proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;
• redige una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.

7. L'Assemblea può infine esprimersi in merito a tutti i temi inerenti al diritto allo studio e il welfare studentesco ritenuti di comune interesse per la popolazione universitaria piemontese, anche se non direttamente connessi all'attività dell'Ente o alle attribuzioni della Regione.

8. L'Assemblea provvede a designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente, secondo le modalità previste all'art. 19 della L.R. 16/1992.

Articolo 4 – Presidente e Segretario.

1. Nella sua seduta di insediamento l'Assemblea regionale degli studenti elegge tra i propri componenti un Presidente (comma 9) e un Segretario.

2. I ruoli di Presidente e Segretario non possono essere ricoperti dal rappresentante deglistudenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente.
3. Il/la Presidente dell'Assemblea regionale e il/la Segretario/a possono essere sfiduciati/e con apposita mozione presentata da almeno il 40% dei componenti dell'Assemblea, messa in votazione nella seduta ordinaria con deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.
4. In caso di assenza il Presidente incarica quale suo sostituto uno dei componenti titolari delledeleghe tematiche di cui al successivo articolo 5.
5. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute con il supporto degli uffici dell'Ente. Il verbale di ciascuna seduta viene trasmesso in via telematica senza ritardo ai componenti dell'Assemblea, i quali hanno facoltà di proporre modifiche entro e non oltre ventiquattro ore dall'invio; in assenza di proposte di modifica, il verbale si considera approvato.

Articolo 5 – Deleghe tematiche.

1. Su proposta del Presidente l'Assemblea delibera di affidare a singoli componenti deleghe tematiche per l'approfondimento delle materie relative all'attività dell'Ente, quali borse di studio, ristorazione, servizio abitativo ed aule studio; può inoltre individuare ulteriori deleghe in merito a temi, anche non direttamente connessi all'attività dell'Ente o alle attribuzioni della Regione, comunque inerenti il diritto allo studio e il welfare studentesco, se ritenuti di comune interesse per la popolazione universitaria piemontese.
2. Ai rappresentanti degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale è conferita una delega territoriale per l'approfondimento delle questioni relative alle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli.
3. I titolari di deleghe tematiche sono incaricati di istruire i pareri e le proposte sulle materie di propria competenza ed introdurne la discussione nelle sedute dell'Assemblea; possono svolgere attività di indagine sulle attività dell'Ente ed esercitare una funzione di monitoraggio della qualità dei servizi erogati; nell'esercizio delle loro funzioni possono essere coadiuvati da altri componenti dell'Assemblea nonché costituire gruppi di lavoro anche con studenti non rappresentanti.

Articolo 6 – Convocazione, validità e modalità di svolgimento delle sedute.

1. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese; può essere convocata per ulteriori riunioni ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione è trasmessa per via telematica a mezzo email con almeno cinque giorni dianticipo e deve recare l'ordine del giorno della seduta come stabilito dal Presidente.
4. Il Presidente è tenuto ad integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti qualora sianoproposti da almeno tre componenti.
5. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in caso di necessità opportunamente motivata, il Presidente, previa approvazione di almeno un terzo dei componenti, può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria con almeno ventiquattro oredi anticipo.

6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato la loro assenza. Deve comunque essere presente almeno un terzo dei componenti.
7. Le sedute si svolgono di norma presso la sede dell'Ente in Torino, via Madama Cristina 83.
8. Il Presidente, sentita l'Assemblea, può prevedere che questa si riunisca presso altre sedi quali spazi degli Atenei piemontesi o altre strutture dell'Ente (residenze universitarie, mense, aule studio).
9. Su proposta del Presidente o di almeno un terzo dell'Assemblea le sedute sono rese pubbliche ed aperte alla partecipazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, di tutti gli studenti interessati. In questi casi la convocazione dell'Assemblea è diffusa anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente.
10. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente (comma 11); possono inoltre essere invitati ad intervenire presso l'Assemblea funzionari e tecnici dell'Ente e della Regione ed altri esperti per audizionisu temi specifici.
11. Qualora non ne sia componente, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente è invitato permanente senza diritto di voto presso l'Assemblea.
12. L'Assemblea si esprime con voto palese, fatti salvi i casi in cui debba deliberare su questioni attinenti persone fisiche, per cui di norma si avvale dello scrutinio segreto; può prevedere comunque, anche in questi casi, una votazione palese, purchè non vi siano contrarietà da parte di componenti dell'Assemblea e la deliberazione non preveda l'espressione di giudizi.

Articolo 7 – Trasparenza.

1. I membri dell'Assemblea hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 – Rimborso delle spese di viaggio.

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 16/1992, i membri dell'Assemblea non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.
Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendentiregionali.

Articolo 9 – Modifica.

Il presente Regolamento può essere modificato con l'approvazione della maggioranzaqualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.